



09085-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Elisabetta Rosi
Stefano Corbetta
Alessio Scarcella
Ubalda Macrì
Fabio Zunica

-Presidente -

-Relatore-

Sent. n. 1881 sez.
CC - 25/11/2020
R.G.N. 15550/2020

Motivazione
semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

(omissis)

avverso l'ordinanza del 12-12-2019 del Tribunale di Velletri;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 dicembre 2019, il Tribunale di Velletri, in sede esecutiva, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di (omissis) e (omissis) (omissis), volta a ottenere la revoca dell'ingiunzione a demolire emessa dalla Procura della Repubblica di Velletri il 24 ottobre 2018, in esecuzione della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Albano Laziale, il 3 febbraio 2009, divenuta irrevocabile il 14 maggio 2009, relativa a violazioni edilizie ascritte alla ricorrente (omissis).

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale laziale, la (omissis) e (omissis) tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui deducono la violazione della legge n. 689 del 1981, dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 7 della C.E.D.U, evidenziando che, in ordine al bene oggetto dell'ordine di demolizione, sono stati presentati alcuni ricorsi al TAR, essendo stata ottenuta anche la sospensiva, per cui, qualora la domanda di sanatoria dovesse essere favorevolmente definita, l'esecuzione intimata dalla Procura sarebbe illegittima, con grave danno per i ricorrenti, tanto più che l'accertato abuso edilizio riguarda una piccola parte del fabbricato e la demolizione ne pregiudicherebbe anche la parte non illegittima. Si evidenzia al riguardo che i ricorrenti risiedono nell'immobile oggetto dell'ordine di demolizione, non godono di alcuna forma di sostegno economico e inoltre il signor (omissis) è anche affetto da una grave forma di invalidità. La difesa eccepisce infine la prescrizione dell'ordine di ~~prescrizione~~^{demolizione}, osservando che la sentenza resa nei confronti di (omissis) è divenuta irrevocabile nel 2009, per cui sarebbe ampiamente maturato il termine quinquennale di prescrizione, venendo in rilievo una sanzione di sicura gravità, connotata da una evidente finalità repressiva, trattandosi cioè di una pena a tutti gli effetti, con conseguente applicazione della causa estintiva di cui all'art. 173 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono infondati.

1. Iniziando dal primo profilo oggetto di censura, deve osservarsi che il provvedimento impugnato non presenta vizi di legittimità, avendo il giudice dell'esecuzione rilevato che, allo stato, non risulta pendente alcuna domanda di sanatoria in ordine alle opere rispetto alle quali è intervenuta condanna, mentre, quanto al giudizio giurisdizionale amministrativo intrapreso, è stato osservato che lo stesso ha avuto ad oggetto non un diniego di sanatoria, ma il solo

provvedimento di inottemperanza all'ingiunzione a demolire e il conseguente provvedimento di acquisizione dell'immobile da parte del Comune di Marino.

In ogni caso, è stato rilevato nell'ordinanza impugnata che il provvedimento di sospensione del TAR risale al 15 maggio 2017 e non si conosce la sorte del giudizio, che comunque non aveva ad oggetto la regolarità edilizia delle opere, ma verteva su vizi procedimentali del provvedimento acquisitivo del Comune.

Di qui la coerente conclusione circa l'inidoneità della pendenza del ricorso al TAR a giustificare la sospensione dell'ordine di demolizione, tanto più che il ricorso non intaccava il merito dell'ordine demolitorio e la natura abusiva delle opere.

Orbene, l'impostazione seguita dal giudice dell'esecuzione deve ritenersi immune da censure, anche perché conforme con il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Rv. 268032 e Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv. 238145), secondo cui l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo se sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'Autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione, il che è stato escluso nel caso di specie in base ad argomentazioni non illogiche.

A ciò va solo aggiunto che le deduzioni difensive circa le difficoltà economiche e personali del nucleo familiare e circa l'estensione in concreto del provvedimento di demolizione sono rimaste prive di adeguata specificazione, ma resta fermo, al di là di quanto già osservato nell'ordinanza impugnata circa la mancata prova delle condizioni di effettiva indigenza del nucleo familiare, che l'esecuzione dell'ordine demolitorio dovrà riguardare le sole opere qualificate come abusive, senza incidere anche sulle parti regolari degli immobili coinvolti, a meno che non vi sia una stretta e insuperabile interdipendenza materiale tra le opere abusive e quelle regolari, circostanza questa, allo stato, non ravvisabile nel caso di specie.

2. Quanto al secondo profilo dedotto, occorre premettere che, rispetto alla rilevanza del decorso del tempo ai fini della operatività dell'ordine di demolizione, questa Corte ha più volte affermato (cfr. Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv. 265540 e Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Rv. 264736) il principio secondo cui, in tema di reati concernenti le violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo imposto dal giudice costituisce una sanzione amministrativa che assolve a un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configurando quindi un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, avendo peraltro carattere reale, producendo cioè effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso. Da ciò consegue che, essendo privo di finalità punitive, l'ordine di demolizione non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod.

pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, che riguarda soltanto le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. In tal senso, è stato escluso che l'ordine di demolizione si ponga in contrasto con i principi della C.E.D.U., posto che l'intervento del giudice penale si colloca a chiusura di una complessa procedura amministrativa finalizzata al ripristino dell'originario assetto del territorio alterato dall'intervento edilizio abusivo, nel cui ambito viene considerato il solo oggetto del provvedimento (l'immobile da abbattere), prescindendosi del tutto dall'individuazione di responsabilità soggettive, prevalendo dunque la preminente tutela del territorio sull'interesse del singolo al mantenimento di un immobile di cui sia accertata la persistente condizione di illegittimità (cfr. Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv. 265540).

3. L'ordinanza impugnata, come rilevato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, si pone nel solco di tale approdo ermeneutico, per cui i ricorsi proposti nell'interesse di (omissis) e di (omissis) devono essere rigettati, conseguendo da ciò l'onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 25/11/2020

Il Consigliere estensore
Fabio Zunica
Fabio Zunica

Il Presidente
Elisabetta Rosi
Elisabetta Rosi

